

## Il datore è responsabile se non fornisce i dispositivi di protezione

Cassazione penale , sez. IV, sentenza 07.06.2011 n° 22514

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=53044>



La Corte di Cassazione ha confermato la pena inflitta ad un datore di lavoro per il delitto di lesioni personali colpose gravi (durata della malattia superiore a quaranta giorni), in relazione all'art. 583, comma 1, n. 1, c.p., posto in essere mediante condotta omissiva in danno di un proprio lavoratore dipendente. I giudici hanno ritenuto che le lesioni personali gravi, nella fattispecie ustioni di secondo grado, che il cuoco di un ristorante

ha riportato dopo essere scivolato sul pavimento della cucina nell'atto di riempire una lavastoviglie con una pentola d'acqua bollente, e senza indossare calzature antiscivolo, siano penalmente addebitabili al datore di lavoro per omissione colposa specifica.

L'imputato ha sostenuto la propria difesa argomentando che la condotta del lavoratore fosse da considerarsi "abnorme ed imprevedibile", nonché che il datore non fosse presente al momento dell'incidente e quindi la condotta omissiva e negligente non poteva essergli addebitata, in virtù del principio di effettività. La difesa ha sostenuto inoltre che qualora il lavoratore avesse indossato le scarpe antiscivolo, si sarebbe comunque cagionato le ustioni poiché la prescrizione antinfortunistica ha lo scopo di prevenire il rischio di scivolare, non quello di riportare ustioni.

La Cassazione, rigettando integralmente le censure sollevate dall'imputato, non ha ritenuto sussistere alcun vizio di motivazione, confermando per implicito la ricostruzione del fatto prospettata dai due giudici di merito, ritenendo plausibile pertanto che il cuoco fosse caduto con in mano la pentola d'acqua bollente destinata ad essere versata nella lavastoviglie e non che stesse scolando la pasta, come sostenuto dall'imputato. Circa l'elemento soggettivo della colpa addebitata dal datore di lavoro, si è rivelata determinante la mancata fornitura al cuoco delle scarpe antiscivolo, dotate di valenza antinfortunistica con riferimento alle mansioni svolte in un contesto scivoloso, qual è la cucina di un ristorante.

La Cassazione ha infine confermato il risarcimento del danno morale in favore della moglie del cuoco costituitasi parte civile. La stessa ha infatti subito sofferenze e patimenti a causa del grave infortunio occorso al marito.

## SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

### SEZIONE IV PENALE

**Sentenza 7 giugno 2011, n. 22514**

#### **Svolgimento del processo**

Ricorre per cassazione T.M., tramite il difensore, avverso la sentenza 19 maggio 2010 con la quale, la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa in data 23 aprile 2009 dal Tribunale di Udine, ha ridotto ad Euro 3.000, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno a favore della parte civile, confermando le statuizioni relative all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3, in relazione all'art. 583 c.p., comma 1, n. 1, commesso in \*\*\*\* in danno del lavoratore dipendente con mansioni di cuoco: D. B. che, non dotato - per omissione colposa specifica - di calzature antiscivolo, aveva riportato - scivolando sul pavimento della cucina della trattoria gestita dall'imputato mentre riempiva la lavastoviglie servendosi di una pentola d'acqua bollente - lesioni personali gravi (con durata della malattia superiore a giorni quaranta) consistite in diffuse ustioni di secondo grado che ne avevano reso necessario sia il ricovero in reparto ospedaliero specializzato di \*\*\*\* sia l'intervento di chirurgia plastica.

L'imputato veniva per l'effetto condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di Euro 500 di multa. Articola la difesa, con il proposto ricorso, plurime censure per inosservanza della legge penale e della legge processuale nonché per mancanza e contraddittorietà della motivazione, di seguito sintetizzate. Secondo il ricorrente la Corte d'appello, nel giudicare irrilevante la ricostruzione dell'infortunio come prospettato dall'accusa, ha disatteso il principio di correlazione tra accusa contestata e fatto per il quale veniva pronunciata la condanna atteso che, qualora il lavoratore si fosse ustionato mentre scolava la pasta, la violazione della normativa antinfortunistica (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 4) non sarebbe stata in relazione di causa ad effetto con l'infortunio, a nulla rilevando, in tal caso, che il cuoco indossasse calzature antiscivolo.

Inoltre la stessa Corte, incorrendo in particolare nel vizio di contraddittorietà ed illogicità della motivazione, ha apoditticamente affermato, sulla base della deposizione della sola parte offesa (non sottoposta peraltro a penetrante vaglio critico pur avendo tre testimoni dichiarato di aver appreso dal medesimo D. che si era scottato scolando la pasta), da un lato, che il pavimento fosse già bagnato prima dell'incidente (circostanza invece smentita dalle deposizioni di due testimoni, pacificamente omesse nella motivazione) e, dall'altro, che la localizzazione delle ustioni avrebbe dimostrato che vi era stata una caduta sul pavimento dell'infortunato, quando invece, logicamente, questi, ove si fosse rovesciato addosso un pentolone contenente 50 litri d'acqua bollente, avrebbe subito ustioni in tutte le parti del corpo.

Ha poi la Corte d'appello di Trieste travisato il contenuto della deposizione della teste M. (indotta a scaricare dalla difesa a conferma della presenza di pavimento antiscivolo nella cucina della trattoria) sostenendo invece che la circostanza non sarebbe stata minimamente provata. Sicché l'imputato, in ossequio a quanto stabilito in via generale dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 377, in ordine all'obbligo di dotare di protezioni individuali i lavoratori in difetto di strumenti tecnici di protezione, doveva giudicarsi immune da responsabilità per colpa specifica di natura omissiva, dovendo invece farsi risalire la verifica dell'evento ad un comportamento imprevedibile del

lavoratore. Nè poteva attribuirsi all'imputato - peraltro non presente nel ristorante al momento dell'infortunio e quindi non nell'effettivo esercizio delle funzioni di direzione e di controllo, quale datore di lavoro - una condotta omissiva o negligente, eziologicamente legata all'evento, come erroneamente affermato dai Giudici d'appello. Il D., come dimostrato dall'espletata istruttoria, non era scivolato, ma si era rovesciato addosso, scolando la pasta, l'acqua bollente contenuta nella grande pentola che maneggiava, tant'è vero che, nell'immediatezza del fatto, era stato visto in piedi, vicino al lavello con il vapore che ancora saliva. Se fosse caduto, avrebbe in primo luogo riportato ustioni ad entrambe le mani che istintivamente vengono protese in avanti, in caso di caduta a terra, a protezione del corpo e del volto. Al contrario la più grave ustione subita era stata localizzata al fianco destro: l'unica parte del corpo che ha richiesto l'innesto dermo - epidermico. Anche se avesse indossato le scarpe antiscivolo, il D. avrebbe riportato egualmente le ustioni de quibus, attesochè siffatta prescrizione antinfortunistica ha per iscopo quello di prevenire il rischio di scivolare e non quello delle ustioni.

La Corte d'appello, in violazione del disposto dell'art. 40 c.p., ed adottando, in ordine al tema del nesso di causalità, una motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, non ha considerato che, anche qualora l'infortunio si fosse verificato secondo le modalità dalla stessa ritenute, l'evento risale unicamente alla condotta - abnorme ed imprevedibile - della persona offesa che, pur dotata di esperienza ultradecennale nelle mansioni di cuoco, aveva posto in essere una condotta pericolosa ed altamente rischiosa, maneggiando un pentolone ricolmo di acqua bollente su di un pavimento bagnato. Tale comportamento - imprevedibile ed imprudente - ha rivestito valenza eziologica esclusiva nella produzione dell'evento.

Non immuni dai medesimi vizi risultano, secondo il ricorrente, anche le statuizioni civili della sentenza impugnata.

Del tutto erroneamente, atteso il contrario e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è stata ammessa la costituzione di parte civile del coniuge della parte offesa alla quale peraltro veniva riconosciuto il diritto al risarcimento anche dei danni morali, risarcibili solamente in favore delle persone offese dal reato.

Nè comunque la parte civile ha fornito prova del pregiudizio, al suddetto titolo, subito a cagione dell'infortunio patito dal coniuge, restando totalmente sconfessata dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione l'esistenza di un danno "in re ipsa" da liquidarsi automaticamente.

Con memoria depositata in cancelleria il 9 febbraio 2011 la parte civile, confutate le argomentazioni esposte in ricorso dalla difesa dell'imputato, ha richiesto, in via principale, farsi luogo alla declaratoria di inammissibilità dello stesso od, in subordine, al rigetto di esso.

### **Motivi della decisione**

Il ricorso è infondato e deve quindi, per quanto di ragione, esser respinto con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non ricorre, in primo luogo, alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e fatto per il quale è stata pronunciata condanna nei gradi di merito. La Corte d'appello - condivisa la ricostruzione dell'episodio alla quale era pervenuto il Tribunale in base al narrato della stessa parte offesa confutando l'attendibilità dei testi a discarico indotti dalla difesa - ha ritenuto più plausibile il fatto che il cuoco si fosse ustionato scivolando mentre trasportava un pentolone ricolmo di acqua bollente destinato ad esser versato nella lavastoviglie piuttosto che mentre era intento a scolare la pasta, come sostenuto dalla difesa.

Ha quindi la Corte distrettuale confermato il " fatto " oggetto della contestazione, pur ammettendo, in via subordinata, l'irrelevanza dell'una rispetto all'altra versione del fatto materiale. In ogni caso va sottolineato che pacificamente, nella sostanza, non ha sofferto alcun vulnus l'esercizio del diritto di difesa, avendo semmai lo stesso imputato potuto avanzare, a fronte dei chiari termini in cui l'accusa era stata prospettata, una diversa ricostruzione dell'accaduto, inducendo propri testi a discarico nel corso del giudizio di primo grado che, nell'ottica difensiva, avrebbero dovuto indurre i Giudici d'appello a riformare la pronuncia di condanna del Tribunale che, a torto, aveva dubitato della loro attendibilità.

L'impugnata sentenza deve esser altresì giudicata immune dai dedotti vizi di inosservanza od erronea applicazione della legge penale, delle norme antinfortunistiche applicate nella fattispecie e delle norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità, nonché di difetto, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e di inosservanza, come in narrativa sintetizzati. Con argomentazioni del tutto condivisibili e strettamente ancorate ad una congrua e perspicua valutazione delle risultanze istruttorie (evidenziate analiticamente nella motivazione della sentenza di primo grado, integrativa di quella della sentenza, emessa, a conferma, in grado d'appello) la Corte d'appello di Trieste ha legittimamente ritenuto, sulla base del dato certo costituito dalla localizzazione delle ustioni riportate dalla parte offesa, in special modo nelle parti anteriori del busto, degli arti superiori e dell'addome nonché alle natiche ed al volto, come attestato nel certificato stilato dal medico del pronto soccorso ad ore 14,34 del 21 settembre 2003, che comunque il cuoco si fosse procurato le ustioni cadendo a terra e che concausa determinante dell'infortunio fosse il fatto che il pavimento della cucina era, in quel momento, bagnato; ciò anche in base al dato di comune esperienza che una siffatta eventualità si possa verificare nella cucina di un ristorante, non foss'altro che per la produzione rilevante di vapor d'acqua connesso al notorio e frequente mantenimento in ebollizione dell'acqua necessaria alla cottura della pasta. Entrambi i giudici di merito con motivazione non contestabile, hanno giudicato inattendibili i testi a discarico che, entrati in cucina nell'immediatezza deH'infortunio, avevano peraltro riferito che il pavimento non era bagnato quando invece lo spandimento dell'acqua anche sul pavimento della cucina, costituiva fatto logicamente incontestabile, anche a voler dar credito alla tesi sostenuta dalla difesa, secondo la quale il cuoco, scolando la pasta, si sarebbe ustionato con l'acqua bollente in varie parti del corpo.

La Corte distrettuale ha poi dato atto che dalla deposizione dell'Ufficiale di P.G. dell'A.S.L. (teste assolutamente indifferente) non era minimamente emerso che la cucina del ristorante fosse dotata di pavimento antisdrucchiolevole; che vi era un pavimento di marmo pericolosamente scivoloso in caso di caduta di acqua; che quindi rilevanza assolutamente decisiva, ai fini della sussistenza del profilo di colpa specifica per l'omessa osservanza delle prescrizioni antinfortunistiche, cosiccome contestata, aveva rivestito la mancata fornitura al dipendente, con mansioni di cuoco, delle apposite scarpe con soles antisdrucchiolevoli, come peraltro dallo stesso dichiarato.

Nè pare al Collegio possa revocarsi in dubbio che, ove a tale precetto - dettato in generale, a tutela dell'incolumità del lavoratore dipendente - l'imputato avesse prestato osservanza, l'evento - pacificamente prevedibile ed evitabile attese le condizioni in cui la parte offesa era tenuta a svolgere le proprie mansioni - sarebbe stato scongiurato. Si sarebbe in tal modo impedito al cuoco di scivolare e quindi di cadere a terra riportando le gravi ustioni sul 20% dell'intero corpo, una volta venuto a contatto con l'acqua bollente. Pacifica quindi la sussistenza del nesso di causa, correttamente ribadita dai Giudici di merito. Ciò posto, deve conclusivamente osservarsi con

specifico riferimento ai dedotti vizi motivazionali che, come è noto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressochè costantemente, che "l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (recentemente Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997). Più specificamente "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. S. U. 30.4.1997, Dessimone).

Il riferimento dell'art. 606 c.p.p., lett. e), alla "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" significa, in modo assolutamente inequivocabile, che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.

Nè possono condividersi le ulteriori censure dedotte dalla difesa con riferimento sia all'erronea attribuzione al T. della qualità di datore di lavoro sia all'asserita interruzione del nesso eziologico tra le omissioni allo stesso ascritte e l'evento, a causa della sopravvenuta condotta assolutamente imprevedibile ed *abnorme* della parte offesa. Come già rilevato dalla Corte distrettuale, proprio in applicazione del c.d. principio di effettività (nel quale risiede la ratio del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2) non è fondatamente sostenibile che, l'imputato avrebbe "perduto" la veste di datore di lavoro, sol perchè, nella mattinata in cui è avvenuto l'infortunio, non era presente al ristorante, pur essendone pacificamente il gestore e pur avendo egli concluso il contratto di lavoro subordinato con il D., ai fini della prestazione dell'attività di cuoco. Il richiamato principio concerne, com'è ovvio e come ammette lo stesso ricorrente, organizzazioni aziendali complesse, tali da rendere indispensabili la ripartizione tra più soggetti (quali dirigenti e preposti) dei diversi compiti in materia antinfortunistica, facenti capo al datore di lavoro di guisa da dover esser privilegiato l'aspetto sostanziale del concreto esercizio dei poteri decisionali rispetto al dato della mera investitura formale.

Tutt'affatto differente è la situazione verificatasi nel caso concreto. Nè pare necessario ulteriormente dilungarsi se non per sottolineare che, comunque, il non aver dotato il cuoco di calzature antisdrucciolevoli, dotate di indubbia valenza antinfortunistica in relazione alle mansioni svolte in ambiente scivoloso, integra un'omissione colposamente rilevante fin dal momento della costituzione del rapporto di lavoro, a nulla rilevando quindi la circostanza del controllo personalmente non esercitato sul dipendente dal T., il giorno del fatto.

In base poi a consolidata e prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. *ex multis*: Sez. 4, Sentenza n. 47146 del 29/09/2005 - dep. 23/12/2005 - Imputato: Riccio. P.M. Iannelli M.) secondo la quale, "Poichè le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al

processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore. Tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorchè avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale ed imprevedibile", deve escludersi che, nel caso concreto "la condotta del lavoratore con esperienza pluridecennale che avrebbe posto in essere una condotta pericolosa (maneggiare un pentolone di acqua bollente su di un pavimento bagnato)" (come testualmente è detto in ricorso) potesse integrare l'asserito comportamento abnorme ed assolutamente imprevedibile, atteso che, in ogni caso, lo stesso rientrava nelle mansioni di cuoco esercitate nel ristorante dal D..

Sicché nessuna Interruzione del nesso causale avrebbe potuto legittimamente ravvisarsi, come correttamente ritenuto da entrambi i Giudici di merito. Incontestabili appaiono infine le statuizioni della sentenza impugnata in ordine al disposto risarcimento dei danni morali in favore del coniuge della parte offesa (come congruamente ridotto dalla Corte distrettuale) costituitosi parte civile sul presupposto delle sofferenze e dei patimenti comunque subiti, attesa la gravità dell'infortunio subito dal marito.

**P.Q.M.**

**Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.**